



Berna, 17 febbraio 2010

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Organizzazioni militari e di protezione civile

Associazioni femminili

Altre organizzazioni e istituzioni

**Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1):
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore, egregi Signori

Situazione iniziale

Le strutture attuali della protezione della popolazione e del sistema coordinato, con le organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile nonché gli organi cantonali, regionali o comunali di condotta, si basano sulla riforma della protezione della popolazione XXI, concretizzata con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1) il 1° gennaio 2004.

Quali responsabili operativi del sistema federalistico di protezione della popolazione, i Cantoni hanno nel frattempo applicato le prescrizioni della riforma della Protezione della popolazione XXI e adeguato le loro basi giuridiche. I punti principali della riforma sono stati messi in atto. Orientata verso i pericoli attuali e prevedibili, la protezione della popolazione si occupa innanzitutto dell'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza. I Cantoni, le Regioni e i grandi Comuni dispongono di organi di condotta efficienti. La regionalizzazione sistematica della protezione della popolazione, e in particolare della protezione civile, procede secondo i piani. La collaborazione tra le organizzazioni partner funziona. Anche la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si è dimostrata complessivamente valida. Il sistema coordinato di protezione della popolazione si è quindi imposto quale strumento importante del dispositivo di sicurezza nazionale e ha dimostrato la sua utilità in occasione di diversi sinistri maggiori.



Necessità di revisione

La revisione parziale della LPPC non è una riforma radicale della protezione della popolazione o della protezione civile, ma si prefigge di modificare singoli settori sulla base delle esperienze acquisite. Queste misure di ottimizzazione, in particolare nel campo degli interventi e dell'istruzione nella protezione civile, sono state elaborate in stretta collaborazione con i Cantoni, principali responsabili della protezione della popolazione. Le modifiche concernenti il settore delle costruzioni di protezione sono il risultato di interventi parlamentari. Nella sua mozione del 18 novembre 2005, la Commissione delle finanze del Consiglio Nazionale (CdF-N) aveva chiesto al Consiglio federale di stilare un rapporto sullo stato delle costruzioni di protezione e di elaborare diverse opzioni. Un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Pierre Kohler del 9 marzo 2005 aveva inoltre preteso l'abolizione dell'obbligo di costruire rifugi privati. Nel rapporto "Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi", approvato dal Consiglio federale il 7 marzo 2008, è stata valutata l'utilità delle costruzioni di protezione in relazione alle minacce attuali e sono state presentate differenti opzioni e le rispettive conseguenze. Su questa base, il Consiglio federale raccomanda l'attuazione dell'opzione 2 per i rifugi destinati alla popolazione, gli impianti di protezione e i rifugi per beni culturali. Nella sua mozione del 5 settembre 2008 (08.3747 Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi), approvata dal Consiglio nazionale l'8 giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati il 7 settembre 2009, la CdF-N si è dichiarata favorevole a questa opzione. Essa viene concretizzata nella presente revisione parziale della LPPC e nell'Ordinanza sulla protezione civile parallelamente revisionata.

Occorre precisare che le misure di ottimizzazione proposte nella presente revisione parziale della LPPC sono state elaborate prima del nuovo rapporto sulla politica di sicurezza. Quest'ultimo dovrà a sua volta creare le basi per lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile nei prossimi dieci anni.

Procedura di consultazione

Il 17 febbraio 2010, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, le organizzazioni militari e di protezione civile, le associazioni femminili nonché altre organizzazioni e istituzioni. Sottoponiamo quindi ai Cantoni e agli altri destinatari citati nell'elenco allegato il progetto di revisione parziale della LPPC e il relativo rapporto esplicativo per una presa di posizione.

La procedura di consultazione viene svolta elettronicamente. Trovate la relativa documentazione nel sito della Cancelleria federale:

www.admin.ch/aktuell/vernehmlassung/index.html?lang=it

alla voce «Procedure in corso».

Il termine per l'indagine conoscitiva scade il **31 maggio 2010**. Vi preghiamo pertanto di inviare la Vostra presa di posizione in forma elettronica entro tale data al seguente indirizzo e-mail: valerie.schmocker@babs.admin.ch



In caso di domande potete rivolgervi a Christoph Flury, Ufficio federale della protezione della popolazione, capo della divisione Concezione e coordinamento (tel. 031 322 76 41; christoph.flury@babs.admin.ch), oppure a Valérie Schmocker, Ufficio federale della protezione della popolazione, capo del Servizio giuridico e affari parlamentari (tel. 031 323 55 78; valerie.schmocker@babs.admin.ch). Qualora non dovessimo ricevere una Vostra presa di posizione entro il termine indicato, presumere-mo che avete preso conoscenza degli atti e che ne approvate il contenuto.

Vi ringraziamo sin d'ora per la preziosa collaborazione.

Cordiali saluti

Ueli Maurer
Consigliere federale

Allegato:
Elenco dei destinatari della consultazione